

### Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla convenuta di non aver attuato correttamente e completamente tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e agli allegati II (A.1, A.2, A.3 e A.5) e III (1.1, 1.2, 1.3 e 2) alla direttiva 91/676/CEE. La Commissione nutre dubbi circa la conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione vertente:

- sui periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, se non vietata;
- sulla capacità dei depositi per effluenti da allevamento;
- sul metodo di calcolo della quantità di azoto da utilizzare per una fertilizzazione equilibrata;
- sulla limitazione quantitativa dello spargimento degli effluenti da allevamento;
- sulla disciplina dello spargimento su terreni in ripida pendenza;
- sulla disciplina dello spargimento su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati.

(<sup>1</sup>) GU L 375, pag. 1.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-254/12)

(2012/C 217/25)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* WIND Telecomunicazioni SpA

*Convenuta:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

#### Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (<sup>1</sup>), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-255/12)

(2012/C 217/26)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Telecom Italia SpA

*Convenuti:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

#### Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (<sup>1</sup>), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-256/12)

(2012/C 217/27)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Telecom Italia SpA

*Convenuti:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

(Causa C-257/12)

(2012/C 217/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Sky Italia Srl

*Convenute:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**

(Causa C-258/12)

(2012/C 217/29)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Vodafone Omnitel Nv

*Convenuta:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

**Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-263/12)

(2012/C 217/30)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B. Stromsky)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Ellinikós Chrysós SA, giudicato illegale e non compatibile con il mercato interno, conformemente all'articolo 1 della decisione della Commissione del 23 febbraio 2011 [notificata con il numero C(2011) 1006], e, in ogni caso, non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure prese in ottemperanza di tale articolo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4 di detta decisione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

1) Il 23 febbraio 2011 la Commissione ha deciso che l'aiuto di Stato dell'importo di EUR 15,34 milioni, concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a favore dell'Ellinikós Chrysós SA, con la vendita di attivi e di terreni a un prezzo inferiore al loro valore e la rinuncia ad esigere le tasse relative allo scopo di salvaguardare l'occupazione e l'ambiente e di creare un incentivo per i potenziali acquirenti delle Miniere Cassandra, non è compatibile